



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA



**LABORATORIO di
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche
Università degli Studi di Milano

IL LABORATORIO *formazione* ...

PER I **P**ROFESSIONISTI

DELLA **S**ANITÀ

E PER GLI **A**VVOCATI

**LA RESPONSABILITÀ
DELL'ODONTOIATRA
PROFILI GIURIDICI
MEDICO-LEGALI
ED ASSICURATIVI**

Venerdì **19 novembre 2010**

ore 8,00

SEDE DEL CORSO

Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni

Università degli Studi di Milano Via Mangiagalli 37

in collaborazione con





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA



**LABORATORIO di
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche
Università degli Studi di Milano

IL LABORATORIO *formazione ...*

PER I **P**ROFESSIONISTI

DELLA **S**ANITÀ

E PER GLI **A**VVOCATI

**LA RESPONSABILITÀ
DELL'ODONTOIATRA
PROFILI GIURIDICI
MEDICO-LEGALI
ED ASSICURATIVI**

Venerdì **19 novembre 2010**

ore 8,00

SEDE DEL CORSO

Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano Via Mangiagalli 37

in collaborazione con



**Il nesso di causalità materiale nell'accertamento
della responsabilità professionale odontoiatrica**



Daniele Rodriguez

**P.O. di Medicina Legale
Università degli Studi di Padova**



TESI
LA VALUTAZIONE DEL
NESSO DI CAUSALITÀ
MATERIALE
CORRISPONDE AD UNA
INDAGINE CHE SI SVOLGE
EX POST CON DATI
POSITIVI ANALIZZATI EX
POST

TESI
IN CASO DI CONDOTTA
OMISSIVA LA
VALUTAZIONE DEL NESSO
DI CAUSALITÀ MATERIALE
DIVENTA UNA INDAGINE
CON DATI IPOTETICI
ANALIZZATI CON CRITERI
EX ANTE

UNA PROPOSTA DI DEFINIZIONE (DUPLICE)

Causalità:
la connessione
fra due cose, che le collega
in un vincolo di
consequenzialità,
- per cui la seconda è
riconducibile alla prima
- per cui la seconda è
prevedibile dalla prima

UNA PREMESSA GENERALE

**SCHEMATICAMENTE,
LE DUE
IMPOSTAZIONI DI
APPROCCIO
FILOSOFICO**

Causalità I: **Connessione razionale**

**La causa
è ragione del suo effetto**

**L'effetto è deducibile
dalla causa**

ARISTO- TELE



ARISTOTELE

Varie specie di cause

**LA CAUSA MATERIALE:
il bronzo è la causa
della statua**

ARISTOTELE

Varie specie di cause

**LA CAUSA FORMALE:
la natura razionale è
causa dell'uomo**

ARISTOTELE

Varie specie di cause

**LA CAUSA EFFICIENTE:
ciò che produce il
mutamento o la quiete**

ARISTOTELE

Varie specie di cause

LA CAUSA FINALE:

la causa è il fine

**(es: la salute è la causa
per cui si passeggia)**

Causalità II: **Connessione empirica**

**La causa
rende prevedibile l'effetto**

**L'effetto non è
necessariamente deducibile
dalla causa**

**DAVID
HUME**



Se io osservo una palla che si muove verso un'altra in linea retta, subito ne deduco che esse si urteranno e che la seconda entrerà in movimento.

È questa l'inferenza dalla causa all'effetto, e di tale natura sono tutti i nostri ragionamenti nella pratica quotidiana; su di essa si basa tutta la nostra fiducia negli avvenimenti storici e ogni scienza,

...

Se un uomo fosse creato, come Adamo, già nel pieno vigore dell'intelligenza, non potrebbe mai, senza farne l'esperienza, concludere al movimento della seconda palla dal movimento e dalla spinta della prima.

La ragione non vede nulla nella causa, che la muova ad inferire l'effetto.

Anche supponendo che mi nasca per caso il pensiero del movimento della seconda palla quale risultato del loro urto, io potrei concepire la possibilità di altri mille avvenimenti differenti, per esempio che entrambe le palle rimanessero ferme o che la prima se ne tornasse indietro dritta o scappasse da uno dei lati in una direzione qualsiasi. Tutte queste supposizioni sono coerenti e concepibili; e quella che l'esperienza dimostra vera non è più coerente e concepibile delle altre

Adamo avrebbe dovuto (salvo il caso di una divina ispirazione) fare prima esperienza dell'effetto conseguente all'urto delle due palle.

Egli avrebbe cioè dovuto constatare in diversi casi che, quando una palla colpiva l'altra, questa sempre si metteva in moto.

Osservato un numero sufficiente di casi del genere, ogni volta che avesse visto una palla muoversi verso l'altra, sarebbe stato subito indotto a concludere che la seconda sarebbe entrata in movimento.

L'intelligenza anticiperebbe la vista, esprimendo una conclusione conforme all'esperienza passata.

Ne segue allora che tutti i ragionamenti riguardanti il rapporto causale si fondano sull'esperienza, e che tutti i ragionamenti tratti dall'esperienza si basano sulla presunzione che il corso della natura continuerà ad essere uniformemente lo stesso; così ne concludiamo che cause simili, in condizioni simili, produrranno sempre effetti simili. [...] Tutti gli argomenti probabili si fondano sulla presunzione che esista una tale conformità tra il futuro e il passato e quindi non possono mai darne la prova. Tale conformità è una questione di fatto e per provarla non c'è altra prova che quella desunta dalla esperienza. Ma **la nostra esperienza del passato non vale a provare il futuro, se non presupponendone già la somiglianza col passato. Su questo punto **non è dunque possibile prova alcuna**: noi l'ammettiamo come vero senza alcuna prova.**

**Le prospettive di analisi
filosofica
prevalentemente ex
ante,
con riferimento al caso
concreto**

Causalità:
la connessione,
fra due cose che le collega,
in un vincolo di
consequenzialità,
~~- per cui la seconda è~~
~~riconducibile alla prima~~
- per cui la seconda è
prevedibile dalla prima

**UNA
PREMESSA
PARTICOLARE
DI PARTENZA**

**Quali le condotte di
interesse in ambito di
delitti colposi contro la
vita e l'incolumità
individuale commessi
dall'odontoiatra?**

CODICE PENALE

Art. 40. *Rapporto di causalità.*

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è **conseguenza** della sua **azione** od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

OMISSIONI

NON FARE ...

OMISSIONI

**... CONDOTTA ERRATA
ALTERNATIVA A
QUELLA DOVUTA**

**UNA PROPOSTA
(UNA SERIE DI
PROPOSTE)
DI DEFINIZIONE
DI NESSO DI
CAUSALITÀ
MATERIALE**

Il nesso di causalità materiale rappresenta il legame ontologico e logico che collega, in un vincolo di consequenzialità, un determinato evento ad una data azione od omissione umana, di cui l'evento è quindi il prodotto.

**Il nesso di causalità
materiale rappresenta il
legame ontologico e logico
che collega, in un vincolo
di consequenzialità, un
determinato evento ad una
data azione ~~ed omissione~~
umana, di cui l'evento è
quindi il prodotto.**

**Il nesso di causalità
materiale rappresenta il
legame ~~ontologico~~ e logico
che collega, in un vincolo
di consequenzialità, un
determinato evento ad una
data ~~azione~~ od omissione
umana, di cui l'evento è
quindi il prodotto.**

Il nesso di causalità immateriale rappresenta il legame ~~ontologico~~ e logico che collega, in un vincolo di consequenzialità, un determinato evento ad una data ~~azione~~ od omissione umana, di cui l'evento è quindi il prodotto.

INDAGINE MEDICO-LEGALE

QUALE METODOLOGIA?

Causalità:
la connessione
fra due cose, che le collega
in un vincolo di
consequenzialità,
- per cui la seconda è
riconducibile alla prima
~~**- per cui la seconda è**~~
~~**prevedibile dalla prima**~~

AZIONE

DANIELE RODRIGUEZ - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

INDAGINE MEDICO-LEGALE

STRUMENTO LOGICO 1: GIUDIZIO CONTROFATTUALE

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

AZIONE COMMISSIVA

**valutare se, rimossa la
presenza del fattore
in esame, l'evento si
sarebbe ugualmente
determinato**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

AZIONE COMMISSIVA

ove tale giudizio logico-ricostruttivo in via ipotetica conduca ad affermare che, rimosso il fattore che rileva ai fini dell'indagine, l'evento non si sarebbe verificato, allora è possibile dire che quel fattore – e quindi la condotta umana in cui esso si sostanzia – costituisce “causa” dell'evento

INDAGINE MEDICO-LEGALE

STRUMENTO LOGICO 2: LA SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI DI COPERTURA

**la sola individuazione
della legge di
riferimento è criterio
guida sufficiente, e
quindi esclusivo, per la
soluzione dei casi
contingenti?**

**in presenza di una legge
che prospetti
coefficienti medio-bassi
di probabilità, è
aprioristicamente da
escludere, nel caso
concreto, il nesso di
causalità?**

INDAGINE MEDICO-LEGALE

**STRUMENTO LOGICO 3:
APPROCCIO ANALITICO
MEDIANTE APPLICAZIONE
CRITERI POSITIVI**

ANALISI NESSO CAUSALITÀ

PIANO GENERALE :
COMPATIBILITÀ [EVIDENZA]
SCIENTIFICA [SUSSUNZIONE
SOTTO LEGGI DI COPERTURA]

CASO PARTICOLARE:
DATI CONCRETI [OGGETTIVI,
DOCUMENTALI, STORICI]
COERENTI

ANALISI NESSO CAUSALITÀ

PIANO GENERALE

COMPATIBILITÀ [EVIDENZA]

SCIENTIFICA:

NON È

SUFFICIENTE ...

ANALISI NESSO CAUSALITÀ

**PIANO GENERALE :
COMPATIBILITÀ [EVIDENZA] SCIENTIFICA**

- **CASO PARTICOLARE:
DATI CONCRETI
[OGGETTIVI,
DOCUMENTALI, STORICI]
COERENTI**

ANALISI NESSO CAUSALITÀ

CASO PARTICOLARE:

QUALE

CRITERIOLOGIA DI

UTILIZZAZIONE

DEI DATI

CONCRETI?

ANALISI NESSO CAUSALITÀ

CASO PARTICOLARE:

**QUALE UTILIZZAZIONE DEI DATI
CONCRETI?**

**PRELIMINARE
INDIVIDUAZIONE DEL
FATTORE
COMPATIBILE
IN BASE AD EVIDENZA
SCIENTIFICA**

DANIELE RODRIGUEZ - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

ANALISI NESSO CAUSALITÀ

CASO PARTICOLARE:

**QUALE UTILIZZAZIONE DEI DATI
CONCRETI?**

**SUCCESSIVA
APPLICAZIONE
DEI CRITERI
MEDICO-LEGALI
TRADIZIONALI**

La criteriologia medico-legale è un modo per dare concretezza a valutazioni che altrimenti sarebbero suscettibili di contestazioni in quanto potrebbero apparire vaghe.

La criteriologia configura pertanto uno schema di riferimento pratico.

CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI
SENTENZA 10 LUGLIO 2002 - 11 SETTEMBRE 2002 N. 30328
PRES. MARVULLI N. – RELATORE CANZIO G.

7. - ... Soprattutto in contesti, come quello della medicina biologica e clinica, cui non appartengono per definizione parametri di correlazione dotati di tale valore per la complessa rete degli antecedenti già in fieri, sui quali s'innesta la condotta omissiva del medico, per la dubbia decifrabilità di tutti gli anelli della catena eziopatogenetica dei fenomeni morbosi e, di conseguenza, per le obiettive difficoltà della diagnosi differenziale, che costruisce il nodo nevralgico della **criteriologia medico-legale in tema di rapporto di causalità.**

7. - ... È indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della **specificità applicabilità nella fattispecie concreta.**

CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI
SENTENZA 10 LUGLIO 2002 - 11 SETTEMBRE 2002 N. 30328
PRES. MARVULLI N. – RELATORE CANZIO G.

7. - ... Ma nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo **riscontro probatorio**, condotto **secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale**, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del **necessario nesso di condizionamento.**

**L'applicazione di una
criteriologia
contingente è un
passaggio ineludibile
per la soluzione del
caso concreto,
ad integrazione della
legge di riferimento.**

I criteri medico-legali vanno applicati sempre e comunque, anche in caso di condotta omissiva, qualunque sia la frequenza statistica della legge di copertura; in ogni caso, aver individuato tale legge non esime dal verificare se essa abbia realmente inciso nella produzione dell'evento.

**La valutazione teorica
da sola non può spiegare
il singolo caso:
occorre individuare
un metodo per passare
dal generale al
particolare**

L'entusiasmo per la “teoria della sussunzione sotto leggi” può indurre la suggestione che la sola individuazione della legge di riferimento possa essere gestita come criterio guida sufficiente, e quindi esclusivo, per la soluzione dei casi contingenti,

**L'entusiasmo per la “teoria della
sussunzione sotto leggi”**

**può indurre la suggestione che ... O
che, in presenza di una legge
statistica che prospetti
coefficienti medio-bassi di
probabilità, sia
aprioristicamente da
escludere, nel caso concreto,
il nesso di causalità.**

E' indubbio che la ricostruzione del nesso causale è attività spesso complessa, pur in presenza di legge di copertura, per la scarsità di dati di fatto disponibili:

l'uso di una criteriologia di riferimento facilita il percorso logico e può favorire la predetta ricostruzione

ANALISI NESSO CAUSALITÀ

CASO PARTICOLARE:

QUALE UTILIZZAZIONE DEI DATI CONCRETI?

I CRITERI MEDICO-LEGALI

TRADIZIONALI

criterio di idoneità lesiva

criterio cronologico

criterio topografico

criterio di continuità

fenomenologica

criterio di esclusione di altre

cause

ANALISI NESSO CAUSALITÀ

CASO PARTICOLARE:

**QUALE UTILIZZAZIONE DEI DATI
CONCRETI?**

**COME APPLICARE
I CRITERI
MEDICO-LEGALI
TRADIZIONALI?**

COME APPLICARE I CRITERI MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?

criterio di idoneità lesiva:

- **criterio-base**
- **attitudine dell'antecedente a provocare l'evento**
 - **si articola su:**

§ un principio generale di compatibilità scientifica rispetto alla legge di copertura

§ nonché su un principio concreto di efficienza lesiva (= capacità effettiva dell'antecedente di produrre l'evento)

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

criterio di idoneità lesiva:

aspetto qualitativo

aspetto quantitativo

aspetto modale

**efficace anche grazie all'eventuale
intervento di altri fattori?**

**[un certo fattore, non
necessariamente adeguato in sé e
per sé, può diventarlo se agisce
insieme con altri fattori (concause)]**

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

criterio cronologico:

**accertare che il tempo che
intercorre fra l'antecedente e
l'evento morboso sia congruo
rispetto al tempo abitualmente
(secondo legge di copertura)
necessario per quell'antecedente
a determinare l'effetto**

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

criterio cronologico:

**non si ispira all'improponibile principio
del post hoc ergo propter hoc**

**non si limita a valutare se l'evento sia
successivo alla supposta causa**

**un principio generale di compatibilità
scientifica**

**un principio concreto di congruità del
tempo**

**concause possono avere anticipato o
procrastinato gli effetti**

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

criterio topografico:

**verificare la corrispondenza
(diretta / continuità / contiguità /
via ematica / via linfatica)**

**fra regione anatomica interessata
dall'azione e quella che è sede di
insorgenza della malattia**

**non sempre il rapporto è diretto: la
lesione può comparire in sedi
distanti**

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

criterio di continuità

fenomenologica:

**la successione dei segni e dei
sintomi**

**(o la loro eventuale assenza,
reale o apparente che sia)
dopo l'azione deve essere
conforme alla abituale evoluzione
della forma patologica in esame**

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

**criterio di continuità
fenomenologica:**

**talora può esservi un intervallo
libero: l'azione lesiva comporta una
fase di latenza con "silenzio" di segni
obiettivabili e sintomi**

**la possibilità di analizzare
compiutamente questo criterio
dipende dai dati sanitari disponibili**

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

**criterio di esclusione di
altre cause:**

**volto ad eliminare ogni altra causa
teoricamente idonea a determinare,
esclusivamente di per sé stessa,
l'evento**

**occorre analizzare i singoli
antecedenti, attribuendo a ciascuno
rispettivamente il ruolo o di causa o
di concausa o di antecedente
causalmente indifferente**

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

**criterio di esclusione di
altre cause:**

**nell'analisi della concreta
efficacia causale di un altro
fattore, occorre applicare ad
esso, compiutamente, i già
citati criteri medico legali
della causalità materiale**

**COME APPLICARE I CRITERI
MEDICO-LEGALI TRADIZIONALI?**

**criterio di esclusione di
altre cause:**

**il criterio di esclusione va
applicato sempre,
anche nel caso in cui, applicati
gli altri quattro criteri prima
citati,
la ricostruzione del nesso di
causalità appaia già certa**

INDAGINE MEDICO-LEGALE

QUALE METODOLOGIA?

OMISSIONE

DANIELE RODRIGUEZ - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA


INDAGINE MEDICO-LEGALE

STRUMENTO LOGICO 1: GIUDIZIO CONTROFATTUALE

GIUDIZIO CONTROFATTUALE



**AZIONE
COMMISSIVA**



OMISSIONE

INDAGINE PROBATORIA

**LO STRUMENTO LOGICO:
GIUDIZIO CONTROFATTUALE**

paradigma unitario
**sia per le ipotesi
commissive sia per
quelle omissive**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

AZIONE COMMISSIVA

**valutare se, rimossa la
presenza del fattore
in esame, l'evento si
sarebbe ugualmente
determinato**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

OMISSIONE

**La condotta omissiva
di per se stessa
è immateriale,
per cui non può
produrre alcun effetto
materiale**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

OMISSIONE

**Il meccanismo logico dell'operazione
si inverte:**

**si dovrà positivamente immaginare
come, tenuta la condotta che,
invece, nel concreto, si imputa
omessa e si dovrà verificare se, in
presenza di tale azione positiva, la
verificazione dell'evento,
concretamente determinatosi,
sarebbe invece mancata**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

OMISSIONE

Il problema, in termini di certezza, si presenta insolubile: nessuno è in grado di poter affermare che, se una certa condotta positiva fosse stata mantenuta, certamente essa avrebbe impedito l'evento di fatto verificatosi

**DAVID
HUME**



Causalità:
la connessione
fra due cose, che le collega
in un vincolo di
consequenzialità,

~~- per cui la seconda è
riconducibile alla prima~~

- per cui la seconda è
prevedibile dalla prima

**osservo una palla che si muove verso
un'altra in linea retta**

...

**potrei concepire la possibilità di altri
mille avvenimenti differenti, per
esempio che entrambe le palle
rimanessero ferme o che la prima se ne
tornasse indietro dritta o scappasse da
uno dei lati in una direzione qualsiasi.
Tutte queste supposizioni sono coerenti
e concepibili;**

DALL'EX POST

ALL'EX ANTE

GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE

**In campo medico-biologico,
chi potrà mai affermare che,
se fosse stato praticato un
determinato trattamento,
sicuramente il paziente
sarebbe sopravvissuto ovvero
non avrebbe subito le lesioni,
invece, riportate?**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE

**In particolare:
la variabile biologica
individuale (l'incognita della
risposta al trattamento
praticato)**

e le possibili complicanze

GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE

In particolare:
la non conoscenza della
condizione anatomo-clinica di
referimento per la
ricostruzione causale

sono ostacoli insormontabili
alla conoscenza perfetta

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

OMISSIONE

**La carenza di una
conoscibilità della vicenda
completa ed articolata
impedisce una risposta di
certezza**

**al quesito concernente quel
che sarebbe accaduto se fosse
stato fatto quel che si sarebbe
dovuto fare**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE

Si opera – come indicato – la ricostruzione astratta, in via meramente ipotetica, della serie causale che ha determinato l'evento, immaginando realizzata la condotta positiva cui l'agente sarebbe stato obbligato e che invece, nella realtà, è stata omessa

GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE

**Immaginato che l'agente
sia intervenuto sulla
serie causale compiendo
l'azione cui sarebbe
stato tenuto,
si valuta l'incidenza
causale di tale azione**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE

**Il ragionamento che conclude
la ricostruzione ipotetica,
si avvale di criteri statistico-
probabilistici per valutare
l'efficacia impeditiva
dell'evento, nel caso specifico
e date le concrete oggettive
condizioni di operatività**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

OMISSIONE

**giudizio di probabilità
in ordine alla prognosi
sugli effetti che si
sarebbero verificati se si
fosse tenuta la condotta
dovuta**

GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE

L'incidenza che la condotta omessa, se realizzata, avrebbe avuto sulla possibilità di evitare l'evento, non deve essere trascurabile e neppure minima, ma deve essere **apprezzabile**

CONCLUSIONI

AZIONE

rara in delitti c/v. & i. colposi in ambito sanitario

nesso materiale

ex post

induzione

certezza possibile

OMISSIONE

più frequente in delitti c/v. & i. colposi in ambito sanitario

nesso immateriale

ex ante

deduzione

certezza impossibile

**questo file può
essere chiesto a**

**daniele.rodriguez
@unipd.it**